



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N.181 DEL 15.12.2021

Oggetto: Variante parziale n.7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ex articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. – D.G.R. 9 giugno 2008 n.12-8931, da ultimo D.G.R. 29 febbraio 2016 n.25-2977.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di dicembre nella residenza municipale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 17.02.2021, con la quale veniva avviato il procedimento per approvare una Variante Parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5, art. 17, della L.R. 56/77 s.m.i., dando atto che la suddetta variante sarebbe stata assoggettata alla verifica di VAS.

Vista la D.G.R. 29.02.2016 n.25-2977 ed in particolare il capitolo 1 paragrafo 1.2 lettera b) dell'Allegato 1.

Preso atto

- che dagli atti risulta che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) approvato con DPGR n° 69-04069 del 09.02.1981;
- che nel corso degli anni sono state redatte le seguenti varianti:
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 90-07659 del 15.07.1991;
 - Piano Particolareggiato e Variante contestuale approvata con DGR n° 41-26818 del 26.07.1993;
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 59-44891 del 18.04.1995 (denominata Variante 1);
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 14-23834 del 11.02.1998 (denominata Variante 2);
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 10-12659 del 30.11.2009 (denominata Variante 3);
 - Variante parziale al PRG approvata con DCC n° 2 del 28.03.2011 (denominata Variante 4);
 - Variante parziale al PRG approvata con DCC n° 19 del 28.09.2012 (denominata Variante 5);
 - Variante parziale al PRG approvata con DDC n° 17 del 10.05.2017 (denominata Variante 6).
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2012 è stata approvata la correzione di errore materiale e la modificazione al singolo tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera a) e lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.

Accertato che è pervenuta richiesta di cambio di destinazione urbanistica di area di proprietà di cittadini sozzaghesi e ritenuto, di poter avviare idonea procedura per la suddetta modifica, al solo fine di una migliore utilizzazione dell'area in parola.

Visti gli elaborati predisposti dall'Arch. Grignaschi Claudio, incaricato con determinazione n.29 del 17.02.2021 per la predisposizione degli stessi e trasmessi, con nota di prot.n.2795 del 03.09.2021, per l'acquisizione dei pareri di competenza alla Provincia di Novara, all'ARPA Piemonte, all'ASL 13 Servizio SISP, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Segretariato Generale per il Piemonte.

Considerato che la “Variante Parziale n.7” si configura come “variante” redatta, assunta e processata ai sensi dell’art.17 commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. e come tale occorre verificare se debba o meno essere assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Parte II del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i.

Preso atto che:

- con deliberazione della G.C. n.35 del 19.10.2021 si individuava, con modifica della deliberazione n.4/2021, il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Simona Antichini quale Responsabile Unico del Procedimento con le funzioni congiunte di “Autorità procedente” e “Autorità competente”, come da deroga alla regola generale prevista nell’ultimo periodo del capitolo 1 paragrafo 1.2 lettera b) dell’Allegato 1 della D.G.R. 29.02.2016 n.25-2977;
- con determinazione n.44 del 29.03.2021 veniva incaricata l’Arch. Vignola Camilla quale autorità competente per la verifica di assoggettamento alla VAS della variante 7 al P.R.G.C., da intendersi, alla luce della modifica intervenuta alla deliberazione n.4/2021 con la successiva deliberazione n.35/2021, “Organo tecnico del Comune di Sozzago (OTC)”, istituito ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 40/98, al fine di garantire la terzietà dell’Autorità competente per la VAS rispetto al Responsabile del Procedimento di approvazione della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente ex articolo 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Dato atto che il comma 8 dell’art. 17 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. dispone che “fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”. Il citato comma 9 recita “sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all’esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”.

Dato atto che la Variante Parziale in oggetto non rientra tra i casi di esclusione automatica dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla fase di verifica di assoggettamento così come normata al comma 11 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Considerato che l’ Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 35 del 19/10/2021 ha formalmente adottato il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. scegliendo lo schema procedurale “in SEQUENZA di cui al punto j.2 dell’Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, che prevede che la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS sia eseguita precedentemente alla procedura di adozione della Variante Parziale, che dovrà tenere conto di eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica. Nella medesima delibera, viene dato atto che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale cui trasmettere la documentazione consistente nella “Relazione tecnica: Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” a firma dell’architetto Claudio Grignaschi per l’acquisizione di contributi e pareri nei seguenti Enti:

- Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia;
- ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara;
- Azienda Sanitaria Locale – ASL Novara.
- Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Visti i pareri pervenuti dalla Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia e ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara ed acquisiti agli atti.

Preso atto che l’Azienda Sanitaria Locale – ASL Novara e il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli non hanno fatto pervenire pareri.

Considerato che la variante può essere descritta sommariamente come segue:

- modifica della classificazione urbanistica da “Azienda agricola speciale (Asp)” ad “Area saturata (AS)” (+ 3.482 mq.) a riconoscimento della mutata destinazione d’uso del bene in conseguenza dello stato di fatto e di diritto da questo assunto per l’avvenuto rogito notarile di compravendita; congiuntamente, modifica della classificazione dei reliquati d’area a margine generati dal frazionamento dell’originaria area destinata ad “Azienda agricola speciale (Asp)” al fine di rendere coerente il nuovo disegno di Piano con quello delle aree limitrofe rimasto inalterato; individuazione, nell’ambito della proprietà classificata come “Area saturata (AS)”, di una piccola “Area libera di completamento residenziale (CS)” con volumetria massima assegnata “una tantum” utile alla realizzazione di ricoveri per CS3, auto (box) e laboratori domestici ($V_{max} = 225$ mc. su 150 mq. di SF); integrazione dell’art. 13.1.7 delle NdA del PRG a specificazione delle caratteristiche dimensionali e costruttive della nuova individuazione;
- adeguamento alle nuove classificazioni introdotte con le modificazioni di cui al punto 1) delle tabelle di zona che compaiono nell’articolato normativo e di quelle di quantificazione e verifica delle aree a servizi (standard), nonché modifica da “Aree libere di completamento residenziale (CS)” ad “Aree sature (AS)” della classificazione delle aree residenziali di completamento CS3, CS15 e CS19 attuate dopo l’approvazione della Variante n. 6;
- ratifica nello strumento urbanistico generale del nuovo andamento e delle nuove profondità della fascia di rispetto cimiteriale assunti, in conseguenza delle più recenti disposizioni normative in materia (profondità standard = 200 ml.; profondità minima = 50 ml.; riduzione della profondità di ml. 200 solo per esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche condizioni dettate dalla morfologia del territorio o delle infrastrutture), integrazione della relativa normativa d’attuazione (art. 14.2 delle NdA del PRG): intervento quest’ultimo, presumibilmente non successivamente inserito nel Progetto di Variante Parziale in itinere, a seguito di quanto evidenziato nel parere della Provincia di Novara.

Vista ed integralmente richiamata la “Relazione finale dell’Organo Tecnico Comunale istituito ai sensi dell’art.7 della Legge Regionale n.40/1998” con la quale l’OTC ritiene esaminate attentamente le osservazioni ed i relativi pareri, peraltro favorevoli in modo condizionato, degli Enti competenti (Provincia di Novara Settore Pianificazione Territoriale Ufficio Pianificazione Risorse Idriche e VAS, Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est), tendenzialmente recepite, di escludere la Variante Parziale n. 7 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, condizionatamente al puntuale rispetto dei contenuti del Documento Tecnici Preliminare, nonché alle considerazioni e ai pareri richiamati nella parte precedente del presente atto.

Richiamata la lettera b) del paragrafo 1.2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016 che prevede che, in casi eccezionali, nei quali non siano presenti all’interno dell’amministrazione locale due articolazioni diverse alle quali attribuire le distinte responsabilità procedurali, il provvedimento finale assunto dall’unico responsabile del procedimento deve tenere conto e dare specificamente atto dell’istruttoria tecnica attinente la VAS, condotta dall’organo tecnico comunale di cui alla successiva lettera c., senza possibilità di discostarsi dalle risultanze istruttorie se non a seguito di puntuale e specifica motivazione ambientale che espliciti le ragioni tecniche che esigono tale discostamento; di ciò dovrà essere dato atto nella dichiarazione di sintesi qualora il piano sia assoggettato a valutazione.

DETERMINA

in virtù delle considerazioni espresse in narrativa, esaminate attentamente le osservazioni ed i relativi pareri degli Enti competenti di escludere la Variante Parziale n. 7 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, condizionatamente al puntuale rispetto dei contenuti del Documento Tecnici Preliminare, nonché alle considerazioni e ai pareri richiamati nella parte precedente del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (arch. Simona Antichini)